



Decreto rettorale, 24 ottobre 2013, n. 1122 – prot. n. 71646

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione.

IL RETTORE

- VISTO il decreto rettorale del 16.7.2010 prot. n. 46607 (636) con il quale è stato emanato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- CONSIDERATO che il predetto regolamento deve essere adeguato per le novità introdotte nell'assetto normativo e organizzativo dell'Ateneo dalla legge suddetta;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 13.9.2013;
- VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Didattica nella seduta del 19.9.2013 e dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 13.9.2013;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2.10.2013,
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 9.10.2013,
- VISTO il vigente Statuto e, in particolare, l'art. 16, comma 5 in base al quale le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di specializzazione sono contenute in appositi regolamenti di Ateneo;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo e, in particolare, l'art. 31 "Scuole di specializzazione";

DECRETA

l'emanazione del "**Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione**" nel testo di seguito riportato:

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento detta le norme generali per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di cui all'art. 31 del Regolamento Didattico d'Ateneo, di seguito denominate "Scuole di Specializzazione".
2. Per "Scuole" si intendono invece nel presente Regolamento le strutture di raccordo di cui agli artt. 30 e 31 del vigente Statuto.

Articolo 2

Istituzione delle Scuole di Specializzazione

1. Nell'Università degli Studi di Firenze sono istituite le Scuole di Specializzazione, disciplinate all'art. 31 del Regolamento Didattico d'Ateneo, che rilasciano il Diploma di Specializzazione.
2. Ai fini dell'istituzione, la Scuola interessata, sentiti i Dipartimenti referenti dei settori scientifico disciplinari coinvolti, propone al Senato Accademico l'ordinamento didattico della Scuola di



Specializzazione nel rispetto delle tabelle ministeriali.

3. Il Rettore, a seguito della prescritta autorizzazione ministeriale, emana il decreto di istituzione della Scuola di Specializzazione.

4. L'elenco delle Scuole di Specializzazione istituite e i relativi ordinamenti didattici sono riportati nel Regolamento Didattico d'Ateneo, nel Titolo II – Ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Articolo 3

Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione

Su proposta delle Scuole interessate, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana con proprio decreto il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.

Articolo 4

Organi della Scuola di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio.

Articolo 5

Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede ed ha nell'ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di corso di laurea.

2. Il Direttore è eletto, tra i professori di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze, membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione da un corpo elettorale composto:

- a. dai professori e dai ricercatori di ruolo che svolgono attività didattica all'interno della Scuola di Specializzazione;
- b. dai rappresentanti degli specializzandi eletti nel Consiglio;
- c. per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, dal personale del Servizio Sanitario Nazionale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa della Scuola di Specializzazione, nominato dal Consiglio della Scuola sentito il parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

3. Per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, la Direzione è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola di Specializzazione è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola stessa.

4. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola di Specializzazione almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso Decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso di cessazione anticipata del mandato le elezioni del nuovo Direttore sono indette entro 30 giorni dalla data di cessazione della carica.

6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

7. Il Direttore può farsi coadiuvare da un Vice Direttore da lui scelto che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 6



Il Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da tutti i docenti della scuola medesima, compresi gli eventuali docenti a contratto e, per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, dal personale del Servizio Sanitario Nazionale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa della Scuola di Specializzazione, nominato dal Consiglio della Scuola sentito il parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti ai sensi del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio.
2. I titolari di contratto di insegnamento nella Scuola di Specializzazione partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
3. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un quorum qualificato.
4. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

Articolo 7

Funzionamento delle Scuole di Specializzazione

1. Per il suo funzionamento la Scuola di Specializzazione si avvale delle risorse materiali e finanziarie assegnate alla Scuola cui formalmente afferisce, con gestione a cura del Dipartimento di afferenza amministrativa.

Articolo 8

Disattivazione della Scuola di Specializzazione

1. La Scuola cui afferisce la Scuola di Specializzazione, sentiti i Dipartimenti referenti dei settori scientifico disciplinari coinvolti, può proporre al Rettore la disattivazione di quest'ultima.
2. Il Rettore provvede con proprio decreto, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Norme finali

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia allo Statuto, al Regolamento Didattico d'Ateneo e alla normativa vigente in materia.
2. Le precedenti norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo (Norme comuni a tutte le Scuole di Specializzazione e Norme comuni alle Scuole di Specializzazione del settore medico), emanato con decreto rettorale n. 598 del 5.7.1995, sono pertanto superate.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, fatto salvo quanto previsto nell'apposito Regolamento didattico e di funzionamento della Scuola medesima.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Firenze, **24 ottobre 2013**

p. IL RETTORE
f.to **Prof. Giacomo Poggi**
Pro Rettore Vicario